Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione nel caso 2049/2014/NF - Decisione sul caso 2049/2014/NF relativo al rifiuto, da parte del Consiglio europeo, di consentire l'accesso del pubblico a documenti riguardanti la task force economica del 2010

Decisione
Caso 2049/2014/NF - **Aperto(a) il** 08/01/2015 - **Decisione del** 15/03/2016 - **Istituzione coinvolta** Consiglio europeo (Risoluzione da parte dell'istituzione) |

Il caso riguarda il rifiuto, da parte del Consiglio europeo, di consentire l'accesso pubblico del denunciante a due documenti relativi alla task force del 2010 per il rafforzamento della governance economica nell'UE. Il Consiglio europeo ha sostenuto inizialmente che la pubblicazione dei documenti avrebbe compromesso la protezione della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro, nonché del processo decisionale delle istituzioni.

Dopo aver esaminato i documenti in questione, la Mediatrice ha stabilito in via preliminare che il loro contenuto non sembrava così sensibile come sostenuto dal Consiglio europeo, soprattutto alla luce del fatto che i documenti risalivano al 2010. Il Consiglio europeo ha quindi riconsiderato la propria valutazione e ha consentito al denunciante di accedere ai due documenti. La Mediatrice ha concluso che il Consiglio europeo ha in questo modo risolto la questione oggetto della denuncia.

Il contesto della denuncia

1. Il denunciante, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 [1] , ha chiesto, nel giugno 2014, l'accesso ai documenti detenuti dal Consiglio europeo. I documenti riguardavano i lavori della task force istituita dal presidente del Consiglio europeo per rafforzare la governance economica in tutta l'UE nel 2010.

2. Il Segretariato generale del Consiglio, che funge da segretariato per il Consiglio europeo, ha concesso inizialmente l'accesso a 23 documenti oggetto della richiesta di accesso del denunciante. Successivamente, ha divulgato altri 17 documenti. Tuttavia, ha rifiutato l'accesso a un contributo tedesco e rumeno ai lavori della task force, sostenendo che la loro divulgazione avrebbe compromesso il processo decisionale dell'istituzione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001).

3. Il denunciante ha quindi presentato una domanda di conferma e ha chiesto di avere pieno accesso ai pertinenti contributi tedeschi e rumeni.

4. Il Consiglio europeo ha risposto alla domanda di conferma del denunciante e ha confermato la decisione secondo cui non poteva essere concesso alcun accesso, nemmeno parziale, ai due documenti in questione. Per entrambi i documenti, essa ha fondato il suo rifiuto di concedere l'accesso sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, ossia sulla tutela della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro, e sull'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento 1049/2001, vale a dire sulla tutela del processo decisionale dell'istituzione dopo l'adozione della decisione.

5. Il denunciante si è poi rivolto al Mediatore.

L'inchiesta

6. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha individuato le seguenti accuse e richieste:

Il Consiglio europeo ha erroneamente rifiutato di dare accesso al pubblico a due documenti riguardanti la task force del 2010 per rafforzare la governance economica in tutta l'UE. Il denunciante ha sostenuto che il Consiglio europeo dovrebbe concedere l'accesso ai due documenti pertinenti.

7. Il Mediatore ha ispezionato i documenti in questione per poter stabilire se il Consiglio europeo avesse applicato correttamente il regolamento (CE) n. 1049/2001. L'ispezione ha indotto il Mediatore a formulare l'opinione preliminare secondo cui il contenuto dei documenti non sembrava così sensibile come affermato dal Consiglio europeo. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che non fosse ovvio che i documenti rientrassero nell'ambito di applicazione delle eccezioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 in base al quale il Consiglio europeo aveva rifiutato l'accesso del pubblico.

8. Il Mediatore ha quindi chiesto al Consiglio europeo di presentare un parere sulla denuncia. In particolare, il Mediatore ha invitato il Consiglio europeo ad affrontare la questione di come, nell'applicare le pertinenti eccezioni del regolamento 1049/2001, abbia tenuto conto del fatto che i due documenti, ai quali ha negato l'accesso, risalgono al 2010. Il Mediatore ha ricevuto il parere del Consiglio europeo. Nel condurre l'indagine, il Mediatore ha tenuto conto degli

argomenti addotti dalle parti. Il denunciante non ha presentato osservazioni sulla relazione di ispezione del Mediatore o sul parere del Consiglio europeo.

L'affermazione secondo cui il Consiglio europeo ha erroneamente rifiutato di concedere l'accesso del pubblico ai documenti

Argomenti presentati al Mediatore

9. Per quanto riguarda l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento 1049/2001, vale a dire la tutela del processo decisionale dell'istituzione, il denunciante ha dedotto due argomenti a sostegno della sua affermazione secondo cui il Consiglio europeo aveva erroneamente negato l'accesso ai due documenti interessati. In primo luogo, egli ha sostenuto che l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, poteva essere invocata solo se la decisione non è stata ancora adottata dall'istituzione. In tale contesto, sottolinea che il Consiglio europeo ha già firmato le raccomandazioni della task force, che a loro volta sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sotto forma di due pacchetti legislativi denominati "Six-Pack" e "Two-Pack". In secondo luogo, il denunciante non è d'accordo con la valutazione del Consiglio europeo secondo cui la tutela del processo decisionale prevarrebbe sull'interesse pubblico alla divulgazione. Ha sostenuto che, contribuendo a plasmare la risposta dell'UE alla crisi finanziaria, le raccomandazioni della task force hanno avuto un impatto sulla vita dei cittadini in tutta l'UE. Per questo motivo, l'interesse pubblico alla divulgazione dovrebbe, a parere del denunciante, prevalere sulla tutela del processo decisionale dell'istituzione.

10. Il denunciante non ha espresso osservazioni sull'applicazione, da parte del Consiglio europeo, dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento 1049/2001, vale a dire la tutela della politica finanziaria, monetaria o economica dell'UE o di uno Stato membro. **11.** Nel suo parere, il Consiglio europeo ha informato il Mediatore che, alla luce del parere preliminare del Mediatore, i due documenti erano stati accuratamente riesaminati. La nuova valutazione ha indotto il Consiglio europeo a concludere che non era più opportuno rifiutare l'accesso del pubblico ai documenti, dato in particolare che i documenti avevano ormai più di cinque anni. Il Consiglio europeo ha così diffuso i documenti, nella loro interezza, e li ha condivisi con il denunciante.

Valutazione del Mediatore

12. Il Mediatore accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di concedere l'accesso del pubblico ai documenti in questione.

Conclusione

Sulla base dell'indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Il Consiglio europeo ha risolto la questione.

Il denunciante e il Consiglio europeo saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly

Strasburgo, 15.3.2016

[1] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).